

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1203)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1965 (V. Stampato n. 2288)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 maggio 1965*

Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 1.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente:

« È, inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novem-

bre 1962, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati ».

Art. 2.

L'articolo 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.

Per la prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla motorizzazione.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative, è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione,

con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo ».

Art. 3.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente:

« I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio può avvenire per una sola volta ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dai seguenti commi:

« Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per più di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per più di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si può ripetere per una sola volta.

I posti da conferire in conformità al secondo comma dell'articolo 81 ed al prece-

dente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.

Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra più grave ».

Art. 5.

L'articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro è requisito necessario per l'ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3^a classe.

L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma:

« Al concorso per esame di merito per lo avanzamento a maresciallo di 3^a classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'arti-

colo 91 primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « superiore alla media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave ».

Art. 7.

L'articolo 93 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.

La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo,

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo ».

Art. 8.

L'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3^a classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 91.

Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91 primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di « superiore alla media », e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;

2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;

3) cultura generale e professionale: punti 20;

4) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 40;

5) benemerenze di servizio e di guerra:
punti 30.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione per la formazione della graduatoria ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente articolo 94-*bis*:

« All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 3^a classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 — primo comma — i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « nella media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 ».

Art. 10.

L'articolo 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 94-*bis*.

Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità ».

Art. 11.

L'articolo 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento al grado di maresciallo di 1^a classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77 ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 98 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma:

« Al concorso per esame di merito per lo avanzamento a maresciallo di 1^a classe possono partecipare i marescialli di 2^a classe con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « superiore alla media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave ».

Art. 13.

L'articolo 99 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1^a classe consiste in due prove scritte ed una orale e pratica,

La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

La prova orale e pratica verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantiesimi in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale e pratica è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantiesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantiesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantiesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale e pratica, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo ».

Art. 14.

L'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei marescialli di 2^a classe da valutare per l'avanzamento, a scelta, al gra-

do di maresciallo di 1^a classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 97.

Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2^a classe con almeno tre anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di « superiore alla media », e non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, commi terzo e quarto ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente articolo 100-*bis*:

« All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 1^a classe sono ammessi i marescialli di 2^a classe con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « nella media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 ».

Art. 16.

L'articolo 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 100-*bis*.

Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianità ».

Art. 17.

L'articolo 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 84 della presente legge, le commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla presente legge sono nominati di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite:

dal direttore della divisione forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente;

da quattro membri scelti tra le seguenti categorie:

funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza;

ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli 80, 93 e 98 la commissione giudicatrice può essere integrata da esperti.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe o commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore ».

Art. 18.

Negli articoli 79, 90 e 96 della legge 3 aprile 1958, n. 460, le parole: « classifica non inferiore a buono con tre » sono sostituite dalle seguenti: « qualifica non inferiore a nella media ».

TITOLO II

Integrazione alla legge 26 luglio 1961, n. 709.

Art. 19.

L'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a « nella media », non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra più grave e non si trovano sottoposte ad esperimento.

Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o più anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento all'ultima qualifica attribuita.

La promozione è conferita con decreto ministeriale previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 55 ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è aggiunto il seguente articolo 52-*bis*:

« L'avanzamento al grado di appuntato può avere luogo anche per merito straordinario nei confronti delle guardie e delle guardie scelte che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, conferendo par-

ticolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del comandante del Corpo, nonchè del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di frontiera, ove si tratti di guardie o guardie scelte addette ai reparti provinciali e alle predette specialità.

Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della commissione di avanzamento di cui all'articolo 55 della presente legge, espresso ad unanimità di voti.

Per l'avanzamento di cui al precedente articolo, per le guardie si prescinde dal requisito del possesso della qualifica di guardia scelta ».

TITOLO III

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Al primo corso allievi sottufficiali che avrà luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali è subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave e siano fisicamente idonei.